FIDEURAM VITA

Fondo Pensione Fideuram
FONDO PENSIONE APERTO

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 7

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art. 1 - Anticipazione per spese sanitarie

È consentito all'Aderente richiedere una anticipazione in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'importo dell'anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere effettuata sull'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e inviata alla Compagnia stessa, completa della documentazione riportata sulla modulistica.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta, completa della documentazione, non sia inviata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione dell'importo dell'anticipazione.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

Art. 2 - Anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'Aderente, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può chiedere una anticipazione del capitale maturato sulla propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli. L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere effettuata sull'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e inviata alla Compagnia stessa, completa della documentazione riportata sulla modulistica.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta, completa della documentazione, non sia inviata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione dell'importo dell'anticipazione.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

Art. 3 - Anticipazione per spese di ristrutturazione prima casa di abitazione

Decorsi otto anni è consentito all'Aderente richiedere una anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere effettuata sull'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e inviata alla Compagnia stessa, completa della documentazione riportata sulla modulistica.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta, completa della documentazione, non sia inviata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione dell'importo dell'anticipazione.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

Art. 4 - Anticipazione per esigenze dell'Aderente

L'Aderente, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può richiedere una anticipazione per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

L'anticipazione non può superare il 30% del capitale maturato sulla posizione individuale.

La richiesta deve essere inviata alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia stessa.
Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

Art. 5 - Limiti di importo delle anticipazioni

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Mod 90DAN12– Ed. 05/2022